SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1467)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1981

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno

---

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il Governo, con propria iniziativa legislativa presentata al Senato, ha proposto un prolungamento del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori delle aree dei territori meridionali. Il disegno di legge (atto Senato n. 1339), sebbene approvato in sede referente dalla undicesima Commissione Lavoro del Senato, non ha ancora concluso il suo *iter* parlamentare. Pertanto, allo scopo di assicurare ai lavoratori interessati la prosecuzione dell'integrazione salariale, si manifesta la necessità di ricorrere alla decretazione d'urgenza, ritirando nel contempo il predetto disegno di legge.

In merito è da rilevare che con apposito provvedimento di legge è stato possibile prorogare fino a 39 mesi il trattamento della Cassa integrazione guadagni dei predetti lavoratori. Tuttavia, durante tale periodo di proroga i problemi che si frapponevano alla rioccupazione dei lavoratori sospesi sono rimasti irrisolti, sia per l'aggravarsi, in molte aree, della già critica situazione occupazio-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

nale, sia per le difficoltà che sono emerse nell'effettivo inizio dei lavori pubblici programmati e finanziati per le aree stesse.

Inoltre, per alcune aree territoriali, ed in particolare la Sardegna, la Sicilia, la Calabria e la Campania (Acerra-Napoli), la dimensione del problema occupazionale da risolvere è risultata tale, in rapporto anche alla situazione generale dell'occupazione ed alle nuove situazioni di crisi manifestatesi in alcune grandi aziende industriali, da rendere necessari maggiori investimenti atti a consentire una effettiva rioccupazione delle maestranze esuberanti.

Per la zona di Acerra-Napoli la situazione occupazionale risulta essere peggiorata a seguito dei noti eventi sismici che hanno ulteriormente aggravato l'economia locale.

Poichè per Acerra (circa 350 unità) il periodo di proroga è scaduto il 23 febbraio 1981, per Lametia Terme (circa 600 unità), il 29 gennaio 1981, per Brindisi (circa 300 unità), il 15 febbraio 1981 e per Rossano Calabro (circa 150 unità), il 1° marzo 1981, ed è altresì scaduto per Gela e Ragusa (circa 897 unità) il 15 marzo 1981 e per la Sardegna (oltre 5.000 unità), il 1° aprile 1981, senza che si delineano concrete possibilità di una soluzione globale del problema della rioccupazione dei lavoratori nel residuo periodo di intervento della Cassa integrazione, si rende urgente e necessaria una proroga per altri sei mesi di detto trattamento, in attesa dell'inizio dei lavori già programmati e finanziati, allo scopo di evitare gravi ripercussioni su di una situazione occupazionale già di per se stessa assai preoccupante.

A tal fine provvede l'articolo uno dell'unito decreto-legge, provvedimento che viene presentato alle Camere per la sua conversione.

L'articolo 2 dispone la copertura finanziaria degli oneri di circa 40 miliardi di lire derivanti dalla proroga del trattamento in argomento. In particolare, non essendo ipotizzabile il ricorso alla Cassa integrazione, la cui gestione relativa agli interventi straordinari presenta un consistente disavanzo solo in parte ripianato dal contributo dello Stato per l'anno 1981, previsto dalla legge finanziaria pari a 80 miliardi di lire, è parso opportuno attribuire l'onere derivante dal presente decreto al « Fondo per la mobilità della manodopera », di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1975, n. 675, le cui disponibilità saranno integrate dal Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui alla legge stessa, nonchè dalla Cassa integrazione guadagni, gestione ordinaria, caratterizzata da una situazione economica attiva.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 147 del 30 maggio 1981.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare gli interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, e dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1981, valutato in lire 40 miliardi, si provvede a carico del Fondo della mobilità della manodopera, le cui disponibilità sono corrispondentemente integrate con le modalità stabilite nel secondo comma dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — FOSCHI — PANDOLFI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli* ad interim: DARIDA